



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

UNIONE EUROPEA

UNIONE EUROPEA OSSERVAZIONI COMPARATIVE

di

Avv. Francesco Misuraca

www.smaf-legal.com

Sono degne di nota le seguenti ulteriori osservazioni comparative sul diverso recepimento della fondamentale Direttiva 97/7.

- I periodi di libero recesso entro brevi giorni dalla conclusione del contratto variano nel modo seguente:
 1. Francia, 7 giorni di calendario
 2. Regno Unito, Spagna, Olanda, Slovacchia, 7 giorni lavorativi
 3. Ungheria, 8 giorni lavorativi
 4. Grecia e Italia, 10 giorni lavorativi
 5. Polonia, 10 giorni di calendario
 6. Repubblica Ceca e Danimarca, 14 giorni di calendario
 7. Germania, due settimane (un mese, nel caso in cui il diritto di recesso sia comunicato dopo la conclusione del contratto).
- Il diritto di recesso può essere esercitato senza particolari forme in Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Olanda, Svezia e Spagna (quest'ultima ha specificato che ha valore di recesso, per fatti concludenti, la restituzione dei beni al venditore).
- L'Italia in caso di mancata comunicazione da parte dell'impresa delle informazioni obbligatorie sanziona la stessa con un prolungamento del recesso di 90 giorni effettivi, anziché tre mesi calendario (come nell'art.6 (1) della Direttiva), mentre

ROMA
Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO
Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA
Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565



Studio Legale SMAF & Associates [S.T.A. - S.A.S]

Società Multiprofessionale Avvocati Fiscalisti

Roma - Milano - Bologna

Law Firm in Italy

www.smaf-legal.com

info@smaf-legal.com

ROMA
MILANO
BOLOGNA

la Germania applica sei mesi e la Grecia prevede addirittura un recesso privo di termine di decadenza.

- La Germania, la Grecia (e la Lituania, al di fuori della presente comparazione) non hanno accolto nel loro ordinamento il dovere di informare il consumatore circa il fatto che i beni ed i servizi ordinati non siano disponibili, di cui all'art. 7(2) della Direttiva.
- La Spagna e la Repubblica Ceca non hanno previsto un generale obbligo di confermare al consumatore le preve informazioni richieste dall'art.5 (1) (in tal senso anche la Lituania, non inclusa nella presente comparazione schematica).

ROMA

Via Savoia, 78, 00198
Ph.: + 39 (0)6 92938008
Fax.: + 39 (0)2 700508100

MILANO

Via Monti 8, 20123
Ph.: + 39 (0)2 00615017
Fax: + 39 (0)2 700508100

BOLOGNA

Via Urbana 5/3, 40123
Ph.: + 39 (0)51 6440543
Fax: + 39 (0)51 0952565